

LAVORATORI DIPENDENTI

Mod. 730 anche per i dipendenti privi di lavoro

La versione ufficiale del modello 730/2014 e le relative istruzioni per la sua compilazione da parte delle persone fisiche presentano diverse novità rispetto al modello utilizzato nel 2013. Fra queste, una in particolare ed in verità già sperimentata l'anno scorso nel mese di settembre, è rappresentata dalla possibilità di presentare il modello 730 anche da parte di coloro che, dopo aver conseguito nel 2013 redditi da lavoro dipendente, hanno nel frattempo purtroppo perso l'occupazione risultando quindi privi di un datore di lavoro per il conguaglio.

In pratica si amplia definitivamente la platea dei destinatari del modello 730: si tratta, dopo una sorta di rodaggio effettuato l'autunno scorso, di coloro che nel 2013 risultano aver percepito redditi da lavoro dipendente (ovvero alcuni redditi cosiddetti "assimilati" a lavoro dipendente) che non hanno più un sostituto d'imposta nel 2014 per poter effettuare le operazioni di conguaglio. In questo caso il modello 730 dovrà essere necessariamente presentato ad un CAF-dipendenti ovvero ad un professionista abilitato (es. un commercialista) entro la data del 03.06.2014 posto che (salvo future proroghe) la scadenza normalmente prevista per il 31 di maggio quest'anno cade di sabato ed il primo giorno non festivo successivo risulta essere il 3 giugno. Da notare, secondo quanto riportato nelle istruzioni ufficiali fornite dall'Agenzia delle Entrate, che se dalla dichiarazione presentata dovesse emergere un debito di imposta, il soggetto che presta l'assistenza fiscale (CAF o professionista) trasmetterà telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (con addebito sul conto corrente indicato dal contribuente mediante codice IBAN) ovvero, in alternativa ed entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegnerà la delega di versamento compilata al contribuente medesimo affinché questi vi provveda. Nell'ipotesi invece che dalla dichiarazione presentata doves-

se emergere un credito di imposta, il rimborso sarà eseguito direttamente dall'Amministrazione Finanziaria. In tal caso se il contribuente avrà fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (vedasi il codice IBAN), il rimborso sarà accreditato su quel conto. La richiesta di accredito potrà essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it oppure presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Se non dovessero essere fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso sarà erogato con modalità differenti a seconda della somma in questione; specificano infatti le istruzioni: "per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti, mentre per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia".

Interessante quindi sarà appurare, dopo le incombenze procedurali di CAF o professionisti, la celerità di tali rimborsi ovve-



Il Dott. Rag. Fabrizio Delucca nel suo studio a Borgo Valsugana

ro riscontrare se questi godranno di una attenzione particolare oppure di una corsia preferenziale rispetto ad altri impegni operativi dell'Agenzia posto che la norma di riferimento (l'articolo 51-bis del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98) pare non regolamentare nulla di specifico in tal senso. Invero la Circolare 28/E del 2013 della stessa Agenzia ha avuto modo di precisare che "Il credito rimborsabile viene rimborsato dall'amministrazione finanziaria secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro."; il che equivale a dire, a parere di chi scrive, soltanto dopo una fase (ulteriore) di controllo liquidatorio e secondo procedure tanto standardizzate quanto automatizzate. La speranza comunque è che quei lavoratori che hanno per-

so il lavoro nel 2013 e che, risultando a credito di IRPEF nella liquidazione dei conteggi del modello 730/2014, ottengano quanto meno il rimborso di imposta a loro spettante in tempi quanto mai più rapidi possibile, così come peraltro annunciato per i crediti del 2012 dalla stessa Agenzia delle Entrate con Comunicato Stampa del 14.11.2013 laddove veniva previsto a partire dal mese di dicembre 2013 un ammontare di 75.000.000,00 di euro di rimborsi destinati a 96.000 percettori disoccupati.

Fabrizio Delucca*

*** Dott. Rag. Fabrizio Delucca**
Commercialista, Revisore Legale,
Difensore Tributario con studio a:
Borgo Valsugana (TN)
C.so Ausugum, 13
Tel. 0461 757058
Fax 0461 759161
Fiera di Primiero (TN):
Via E. Koch, 1
info@studiodelucca.it
www.studiodelucca.it